

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto legislativo - 30/04/1992, n.285

Gazzetta Ufficiale: 18/05/1992, n.114

Vigente dal 11/08/2023

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio, n. 114). - Nuovo codice della strada. (CODICE DELLA STRADA) (1) (2) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 08 novembre 2012 n. AS991; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 24 gennaio 2013 n. 2256617.

[1] Vedi anche il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e la Direttiva Ministeriale 24 ottobre 2000.

[2] Per una sospensione delle sanzioni vedi l'articolo 1, commi 228 e 230 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

TITOLO III

DEI VEICOLI (1) (1) A norma dell'articolo 1 del D.lgs. 28 giugno 1993, n. 214, le disposizioni contenute nel presente titolo III si applicano a partire dal 1° ottobre 1993.

CAPO III

VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI (1)

SEZIONE II

DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI (1) (1) Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Sezione, vedi l'art. 235 del presente decreto.

Articolo 84

Locazione senza conducente (1) .

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro (2) .

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, può utilizzare autocarri, trattori rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione e di proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate (3) .

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione (4)

4. Possono[, inoltre,] essere destinati alla locazione senza conducente (5) :

a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t (6) ;

b) i veicoli destinati al trasporto di cose (7) ;

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto

promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (8) .

4-bis. L'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t (9) .

4-ter L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza (10) .

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autentificato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autentificato del medesimo contratto (11) .

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti (12) .

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4, la carta di circolazione è rilasciata alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (13) (14) .

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3 (15) (16) .

7. Fuori dei casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso (17) (18) .

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 (19) .

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (20) .

[1] Articolo sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'articolo 38 del D.lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

[2] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[3] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera b), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 183, della Legge 4 agosto 2017, n. 124

[5] Alinea modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[6] Lettera sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 2), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[7] Lettera modificata dall'articolo 27, comma 10, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successivamente sostituita dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 3), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[8] Lettera aggiunta dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 4), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[9] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[10] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[11] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[12] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera c-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[13] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera d), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[14] La presente disposizione si intende riferita alla denuncia di inizio attività, di cui al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, anziché alla licenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto.

[15] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera e), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[16] A norma dell'articolo 17 del D.lgs 15 gennaio 2002, n. 9 la denominazione del Ministero è così modificata.

[17] Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995, dal D.M. 20 dicembre 1996, dal D.M. 22 dicembre 1998, dal D.M. 29 dicembre 2000, dal D.M. 24 dicembre 2002, dal D.M. 22 dicembre 2004, dal D.M. 29 dicembre 2006, dal D.M. 17 dicembre 2008, dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012, dal D.M. 16 dicembre 2014, dal D.M. 20 dicembre 2016. La sanzione da Euro 41 a Euro 169 resta invariata, norma del D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Successivamente sanzioni aggiornate dal D.M. 27 dicembre 2018 e dal D.M. 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 195 del presente decreto.

[18] Comma sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera e-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[19] Comma inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera e-bis), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.

[20] Comma modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera e-ter), del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103.